

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2022, n. 21-5708

**Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza regionale relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI)”.
Espressione del parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed, in particolare:

all’articolo 6, comma 1 e 2, specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

all’articolo 7, specifica che sono di competenza regionale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete alle regioni;

agli articoli 11, 13 e 14, definisce le differenti fasi delle procedure di VAS;

all’articolo 15, sancisce che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, ed esprime il proprio parere motivato (comma 1); nonché (comma 2) provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1, alle opportune revisioni del piano o programma.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 199 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani regionali di Gestione dei Rifiuti e, nel definire i contenuti, le modalità di approvazione e di aggiornamento del Piano regionale, al comma 6 dispone che il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate costituisca parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti,

analogamente, l’articolo 3 della legge regionale n. 1/2018 include le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate all’interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti, stabilendo altresì che il Piano regionale possa essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni.

Premesso, altresì, che:

l’articolo 7 della legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” prevede l’istituzione dell’Organo tecnico dell’Autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell’Organo tecnico dell’Autorità regionale;

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare, sulla base di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi che devono essere assoggettati a VAS;

la Regione Piemonte è chiamata ad esprimersi in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs 152/2006 e, secondo quanto disposto dalla DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008 “Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, dovrà fornire il proprio contributo attraverso l’Organo Tecnico Regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 40/1998.

Dato atto che:

il Settore Servizi Ambientali della Direzione Regionale Ambiente, Energia e territorio in qualità di struttura regionale che svolge il ruolo di autorità procedente, ha trasmesso la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione e l'avvio della fase di consultazione pubblica di Valutazione Ambientale Strategica, consistente nel progetto di Piano, nel Rapporto Ambientale e Piano di Monitoraggio, e nella Sintesi non tecnica, approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-5191 del 14 giugno 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, sulla base delle indicazioni dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche del Piano, con nota prot. n. 79088 del 27/06/2022 ha individuato la Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Agricoltura e cibo, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e sport, Cultura e commercio, Sanità e welfare e A.R.P.A. Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 40/1998;

la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Valutazioni ambientali e procedure integrate", ha provveduto:

- a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis del d.lgs.152/2006, la documentazione tecnica e l'avviso al pubblico contenente quanto richiesto dall'articolo 14 comma 1 del d.lgs.152/2006, ai fini della consultazione del pubblico che si è conclusa il 11/08/2022, data in cui scadevano i 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico;

- a pubblicare nuovamente sul sito istituzionale della Regione Piemonte, dandone avviso ai soggetti con competenza ambientale con nota prot. n. 84271 dello 06/07/2022, la documentazione tecnica, per migliorare la leggibilità di alcune tabelle del Rapporto Ambientale, e l'avviso al pubblico contenente quanto richiesto dall'articolo 14 comma 1 del d.lgs.152/2006, ai fini della consultazione del pubblico spostando la data di conclusione delle consultazioni al 20/08/2022, data in cui scadevano i 45 giorni dalla pubblicazione del nuovo avviso al pubblico;

- a pubblicare altresì sul sito istituzionale della Regione Piemonte, il documento "Applicazione della metodologia LCA agli scenari di Piano regionali", prodotto dall'ATO-R Associazione d'ambito Torinese per il Governo dei rifiuti, a seguito della richiesta di accesso agli atti prot. n. 90539 del 15/07/2022 al fine di fornire a tutti i soggetti uguali possibilità di esprimersi;

- a coordinare, anche in qualità di Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, finalizzati all'espressione delle osservazioni regionali nei tempi previsti dalla disciplina statale, convocando una prima riunione di Organo tecnico regionale in data 19 luglio 2022 e una seconda riunione in data 6 settembre 2022 finalizzata all'analisi e valutazione dei contributi ricevuti in fase di consultazione;

- ad elaborare, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici dei vari componenti e delle osservazioni pervenute, le valutazioni di competenza di Regione Piemonte riportate in un documento tecnico.

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'esito dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, come sopra riportato, e di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'articolo 15, comma 1 del D.lgs. 152/2006, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativamente alla proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI) di competenza regionale.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;

visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- di prendere atto dell'esito dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, come riportato in premessa, e di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'articolo 15, comma 1 del D.lgs. 152/2006, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativamente alla proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI) di competenza regionale;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Valutazioni ambientali e procedure integrate" di trasmettere Settore Servizi Ambientali, in qualità di proponente, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 152/2006, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Allegato A

**D.lgs. 152/2006 – DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008
Valutazione Ambientale Strategica**

Relazione istruttoria dell’Organo tecnico regionale per la VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI)

Premessa

La presente relazione costituisce l’esito dell’istruttoria dell’Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell’espressione del parere motivato relativo alla fase di valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI).

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall’applicazione della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (DGR VAS) a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021.

Secondo quanto previsto dalla suddetta DGR VAS, l’organo tecnico regionale, costituito per la valutazione ambientale del PRUBAI sulla base della natura e delle caratteristiche del Piano, è formato dal Nucleo centrale (Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate), quale struttura responsabile di procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate: Ambiente, energia e territorio; Agricoltura e cibo; Competitività del sistema regionale; Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica; Cultura e commercio, Sanità e welfare, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte.

Il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha coordinato i lavori istruttori dell’OTR, finalizzati all’espressione delle osservazioni regionali nei tempi previsti dalla disciplina statale, e ha convocato una prima riunione di Organo Tecnico Regionale in data 19 luglio 2022 e una seconda riunione in data 6 settembre 2022 finalizzata all’analisi e valutazione dei contributi ricevuti in fase di consultazione.

Il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali ha partecipato ai lavori dell’organo tecnico regionale in qualità di autorità competente per la Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 44 della l.r. 19/2009.

Elementi procedurali e consultazione

Con nota del 26 aprile 2021 (prot. n. 48031) il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio ha avviato la fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica del PRUBAI ai sensi dell'art. 13, c.1 del d.lgs. 152/2006. A tal fine ha reso disponibile ai soggetti con competenza ambientale e all'Autorità competente per la VAS il Rapporto Preliminare ambientale.

La struttura regionale competente ha attivato l'OTR con nota prot. 49848 del 29 aprile 2021 e ha svolto la procedura di scoping concludendo la medesima con trasmissione del relativo contributo con nota prot. 7345 del 2 luglio 2021.

In data 21 giugno 2022, con nota prot. n. 76419, il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del PRUBAI, rendendo disponibile la documentazione tecnica costituita dalla Proposta di Piano, dal Rapporto ambientale, dal Piano di Monitoraggio e dalla Sintesi non tecnica approvata con con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-5191 del 14 giugno 2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2022 sia l'avviso al pubblico, contenente quanto richiesto dall'articolo 14 comma 1 del d.lgs.152/2006.

Il Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in qualità di Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale e di responsabile del procedimento, verificate la natura e le caratteristiche del Piano, con nota prot. n. 79088 del 27 giugno 2022 ha attivato l'OTR e al contempo ha provveduto a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis del d.lgs.152/2006, la documentazione tecnica e l'avviso al pubblico contenente quanto richiesto dall'articolo 14 comma 1 del d.lgs.152/2006, ai fini della consultazione del pubblico che si sarebbe dovuta concludere il 11 agosto 2022, data in cui scadono i 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, dandone avviso ai soggetti con competenza ambientale con prot. n. 79396 della medesima data.

In data 6 luglio 2022 il Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate ha provveduto a pubblicare nuovamente sul sito istituzionale della Regione Piemonte, dandone avviso ai soggetti con competenza ambientale con nota prot. n. 84271 del medesimo giorno, la documentazione tecnica, per migliorare la leggibilità di alcune tabelle del Rapporto Ambientale, e l'avviso al pubblico contenente quanto richiesto dall'articolo 14 comma 1 del d.lgs.152/2006, ai fini della consultazione del pubblico spostando la data di conclusione delle consultazioni al 20 agosto 2022, data in cui scadono i 45 giorni dalla pubblicazione del nuovo avviso al pubblico.

A seguito della richiesta di accesso agli atti prot. n. 90539 del 15/07/2022 nella quale si richiedeva la visione del documento "Applicazione della metodologia LCA agli scenari di Piano regionali", prodotto dall'ATO-R Associazione d'ambito Torinese per il Governo dei rifiuti il Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate ha provveduto altresì a pubblicarlo sul sito istituzionale della

Regione Piemonte, ancorché non facente parte della documentazione di piano, ai fini di garantire la massima trasparenza possibile.

I lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale si sono svolti convocando una prima riunione in data 19 luglio 2022 finalizzata all'espressione delle osservazioni regionali e una seconda riunione in data 6 settembre 2022 finalizzata all'analisi e valutazione dei contributi ricevuti in fase di consultazione.

Nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale sono pervenuti i seguenti contributi:

- Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e aree protette, prot. n. 83702 del 05.07.2022.
- Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, prot. n. 34486 dell'08.08.2022 (ns. prot. n. 100374 del 08.08.2022);
- ARPA Piemonte, prot. n. 74598 del 12.08.2022 (ns. prot. n. 101608 del 16.08.2022);
- Direzione regionale Agricoltura e cibo, prot. n. 20528 del 30.08.2022 (ns. prot. n. 103880 del 30.08.2022).

Al termine del periodo di consultazione di cui al comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006 sono pervenute le seguenti osservazioni nei tempi indicati:

- Regione Liguria, prot. n. 811040 del 09/08/22 (ns. prot. n. 100556 del 09/08/22);
- ATO 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, prot. n. 1404 del 09/08/22 (ns. prot. n. 100661 del 09/08/22);
- IREN, prot. n. 3342 del 09/08/22 (ns. prot. n. 100663 del 09/08/22);
- Regione Valle d'Aosta (ns. prot. n. 100780 del 10/08/22);
- Città Metropolitana di Torino, prot. n. 106860 del 10/08/22 (ns. prot. n. 100828 del 10/08/22);
- MIC SABAP TO, prot. n. 16263 del 16/08/22 (ns. prot. n. 101612 del 16/08/22);
- Comitato regionale del Piemonte del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea (ns. prot. n. 101652 del 16/08/22);
- Confservizi Piemonte- Valle d'Aosta ns. prot. n. 101675 del 16/08/22);
- MIC SABAP AL, prot. n. 13135 del 16/08/22 (ns. prot. n. 101695 del 16/08/22);
- a2a Ambiente S.p.a., prot. n. 152603 del 17/08/22 (ns. prot. n. 101776 del 17/08/22);
- ASL AL, prot. n. 111404 del 18/08/22 (ns. prot. n. 102074 del 18/08/22);
- Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta (ns. prot. n. 102163 del 19/08/22);
- Provincia di Biella, prot. n. 17855 del 19/08/22 (ns. prot. n. 102181 del 19/08/22);
- BIOREPAK (ns. prot. n. 102190 del 19/08/22);
- Associazione SINTESI (ns. prot. n. 102296 del 22/08/22);
- AVEC (ns. prot. n. 102307 del 22/08/22);
- Associazione Valledora (ns. prot. n. 102313 del 22/08/22);
- MIC SABAP BI, prot. n. 11099 del 22/08/22 (ns. prot. n. 102528 del 23/08/22);
- Pro Natura, prot. n. 80046 del 29/06/22 (ns. prot. n. 102686 del 23/08/22).

Sono pervenuti oltre i termini inoltre le seguenti osservazioni:

- Ente parco Gran Paradiso (ns prot. 102532 del 23/08/22);
- MIC Segretariato (ns. prot. n. 104247 del 31/08/22).

Finalità e contenuti della proposta di Piano

L'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani regionali di Gestione dei Rifiuti. Tali Piani devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa. Con l'aggiornamento previsto nel PRUBAI si riuniscono, in un unico documento di pianificazione, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e quello di Bonifica delle aree inquinate che, fino ad ora, erano stati adottati separatamente.

L'art. 199 del d.lgs. 152/2006, nel definire i contenuti, le modalità di approvazione e di aggiornamento del Piano regionale, al comma 6 dispone infatti che il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate costituisca parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Analogamente, l'art 3 L.R. n. 1/2018 include le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti, stabilendo altresì che il Piano regionale possa essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni.

Il PRUBAI, oltre a concorrere all'attuazione delle strategie comunitarie di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione Piemonte individua le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, il PRUBAI rappresenta un aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-1416 e pone obiettivi ed azioni con un orizzonte temporale di breve termine al 2025, di medio termine al 2030 e di lungo termine al 2035, in linea con i termini di raggiungimento degli obiettivi delle direttive UE 2018/850, 2018/851, 2018/852.

Per quanto riguarda le Bonifiche, il Piano, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 42/2000, ha validità triennale. La Giunta regionale nel corso del triennio può aggiornare il programma di bonifica a breve termine.

Gli obiettivi strategici individuati nel Progetto di Piano sono i seguenti per quanto riguarda i rifiuti urbani:

- prevenire la produzione dei rifiuti;
- incrementare la preparazione al riutilizzo ed il riciclaggio, ossia il recupero di materia;
- promuovere il recupero energetico per le frazioni di rifiuti per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia al fine di ridurre il conferimento in discarica (conferimento in forma diretta o indiretta, a seguito di trattamento);
- minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;

- favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;

e i seguenti per le bonifiche delle aree inquinate:

- garantire il costante aggiornamento della conoscenza dei siti in bonifica e sulle aree dismesse;
- pianificare gli interventi di bonifica dei siti di competenza pubblica;
- semplificare e coordinare i procedimenti amministrativi;
- incentivare l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;
- prevedere strategie per l'inquinamento diffuso;

per conseguire i suddetti obiettivi sono individuate e sviluppate all'interno del Progetto di Piano regionale specifiche azioni.

L'aggiornamento comprende anche la revisione dei Criteri di localizzazione che sono contenuti nel Capitolo 8 del Piano dei rifiuti speciali, adottato nel 2018, sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. 12 Novembre 2021, n. 18-4076 "Criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018."

Indicazioni procedurali e metodologiche generali per le fasi successive

La presente Relazione dell'Organo tecnico regionale contiene osservazioni, indicazioni e raccomandazioni formulate sulla base della documentazione tecnica disponibile, degli approfondimenti istruttori effettuati, delle considerazioni espresse durante la riunione dell'OTR, dei contributi tecnici successivamente pervenuti da parte delle strutture regionali coinvolte e delle osservazioni pervenute durante il periodo di consultazione.

Sulla base della presente relazione la Giunta regionale esprime con deliberazione il parere motivato ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Dal punto di vista della procedura di VAS della proposta di Piano in oggetto, a seguito della fase di valutazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006:

- l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui all'art. 15 comma 1, alle opportune revisioni del piano (art. 15 comma 2);
- il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano (art. 16);
- la decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate e sono inoltre resi pubblici (art. 17);

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

Dichiarazione di sintesi

La sopra citata Dichiarazione di sintesi (di seguito anche "DS"), ai sensi dell'art.17 comma 1 lett.b) del d.lgs.152/2006, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

Le informazioni da fornire in tale documento potrebbero essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS (scoping, valutazione e revisione conseguente al parere motivato), dando atto del processo di consultazione e partecipazione svolto.

A tal proposito si evidenzia quanto segue:

- le richieste di approfondimenti e chiarimenti, i suggerimenti e le raccomandazioni presenti nei successivi paragrafi della presente Relazione potranno quindi essere tenuti in conto durante la sopracitata fase di revisione e descritti e/o contenuti nella Dichiarazione di sintesi, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale insieme al Piano approvato e al Piano di monitoraggio ambientale;
- tutte le richieste sopracitate sono finalizzate ad una più completa informazione del pubblico e a migliorare i profili di sostenibilità ambientale delle fasi di attuazione del Piano;
- occorrerà inserire anche il riscontro relativo all'accoglimento (o, al contrario, le motivazioni legate al mancato accoglimento) dei suggerimenti e delle raccomandazioni contenute nella presente Relazione, anche suddividendole per macrotemi e in maniera schematica.

Osservazioni al Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale, in linea con le indicazioni fornite nel corso della fase di scoping, è stato strutturato coerentemente all'articolato dell'Al. VI al D.Lgs. 15/06 e s.m.i.

Nel paragrafo 3.4 "La fase di scoping: le risultanze della consultazione" è stata riportata una sintesi delle osservazioni ricevute con la descrizione di come queste sono state prese in considerazione o, al contrario, le motivazioni per le quali non sia stato possibile recepirle.

Nel paragrafo 2.3 "Gli obiettivi della Strategia per lo Sviluppo sostenibile e la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PRUBAI" vengono individuati gli obiettivi e le azioni pertinenti con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, nonché con gli obiettivi delle 5 aree Macro Strategiche individuate dai primi documenti della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Di seguito vengono indicati per macrotemi le osservazioni e le indicazioni relative al Rapporto Ambientale.

Obiettivi di sostenibilità ambientale

Relativamente al par. 2.3.1 “Obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti al piano” e specificatamente alla tab. 23 a pag. 66, si osserva che, tra gli ambiti sui quali il PRUBAI può esercitare la propria influenza, non sono stati considerati i beni culturali o paesaggistici e se ne richiede l’integrazione. Inoltre è stata parzialmente recepita la richiesta effettuata in ambito di scoping di citare espressamente i beni archeologici e paleontologici tra i beni culturali e il paesaggio, sui quali approfondire gli effetti del piano, demandando tali valutazioni di dettaglio alle fasi autorizzatorie e alle relative valutazioni ambientali. Tali temi risultano comunque correttamente citati nel cap. 7 del PRUBAI nella tematica E1.

Analisi di coerenza

Le analisi di coerenza interna ed esterna (cap. 5 del RA) sono state effettuate in modo analitico ed esauriente utilizzando matrici esplicative appropriate.

In particolare si apprezza l’analisi dettagliata condotta per mettere in relazione i principali obiettivi della SNSvS, il riferimento alla Priorità della SRSvS (MAS), la loro correlazione con l’Agenda 2030 e gli obiettivi del PRUBAI che contribuiscono allo sviluppo della strategia stessa.

Contesto territoriale

L’inquadramento territoriale dell’ambito di pertinenza del Piano (cap. 4 del RA), suddiviso nelle relative componenti ambientali e nell’utilizzo delle risorse appare ben sviluppato con una corretta individuazione delle criticità e delle potenzialità di ciascuno di esse.

Nel capitolo, tra le componenti considerate, è stato dedicato un paragrafo al clima con particolare riferimento al contrasto al cambiamento climatico in atto, quale obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e tema trasversale di cui è necessario tenere conto nella pianificazione a tutti i livelli attraverso strategie, complementari e sinergiche, di adattamento e mitigazione. E il piano, con i suoi obiettivi generali quali la riduzione della produzione, la promozione del riciclaggio, la minimizzazione del ricorso alla discarica, la realizzazione di un sistema impiantistico che consenta di ottemperare al principio di prossimità, la promozione dello sviluppo di una “green economy” regionale, va nella direzione della strategia di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale.

Non si cita però, tra i processi di assorbimento dell’anidride carbonica che vanno favoriti, l’adozione di strategie per il reintegro della sostanza organica tramite adeguati trattamenti della componente organica della raccolta differenziata. La dinamica della sostanza organica nel suolo rappresenta un processo chiave nella lotta al cambiamento climatico e il corretto uso e trattamento di ammendanti organici derivati dai rifiuti rappresenta una delle strategie di promozione dei meccanismi di stabilizzazione del consumo del suolo.

Il cambiamento climatico rappresenta inoltre una delle categorie di impatto utilizzato per la valutazione dell'impronta ambientale degli scenari di Piano tramite la LCA. Non solo ma nel confrontare l'entità dei contributi di ciascun impianto/processo il fattore di ponderazione percentuale utilizzato per il cambiamento climatico è risultato correttamente il più alto, corrispondente a circa il 21% dell'importanza relativa nella pesatura. Al fine dell'analisi LCA sono stati determinati, sulla base delle emissioni di gas serra (CO₂, CH₄ e N₂O), i GWPs (Global Warming Potentials, Potenziali di Riscaldamento globale) espressi come kg CO₂-equ. messi a punto dal Gruppo Intergovernativo per il Cambiamento Climatico dell'IPCC.

Il Piano dispone inoltre che la progettazione dei nuovi impianti debba *“tenere conto del cambiamento climatico per il periodo di vita utile dell'opera (es. rischio alluvioni, ecc.) al fine di garantire la gestione di eventuali situazioni di emergenza”* (pag. 118 del RA), un'indicazione rivolta all'adattamento delle opere al clima che cambia.

Non sono stati recepiti il suggerimento relativo alla tutela archeologica circa l'opportunità di includere fra i contenuti del Rapporto Ambientale uno specifico studio dedicato all'analisi del forte impatto potenziale di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e degli interventi di bonifica sul patrimonio archeologico e paleontologico e il richiamo ai disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico per gli interventi di carattere pubblico.

Relativamente al par. 4.2 “Paesaggio beni culturali e materiali” e specificatamente alla tab. 29 a pag. 80, si rileva come la disamina degli effetti del piano sia limitata all'ambito dei beni paesaggistici senza ulteriori considerazioni circa i possibili effetti sul patrimonio culturale e archeologico (anche positivi), che andrebbero pertanto approfonditi.

Nella Tabella 31 “Sintesi delle componenti ambientali, delle tematiche approfondite e delle fonti utilizzate” del capitolo 4, si ritiene che tra le fonti da consultare per la componente Suolo/consumo del suolo sia necessario considerare, oltre a quelle presenti, anche le diverse banche dati tematiche e geoportali disponibili a livello regionale (ad es. Sistema Informativo Frane Piemonte – SIFraP, dati relativi ad ultimi eventi alluvionali, ecc. sul Geoportale di Arpa Piemonte e banche dati presenti sul Geoportale della Regione Piemonte). Nella stessa tabella, per quanto riguarda la componente Acqua-Rischio Idraulico, oltre al PAI si rammenta anche il PGRA approvato a livello regionale (Direttiva Alluvioni) e la cartografia tematica dei Piani Regolatori Generali a scala comunale adeguati al PAI/PGRA. Si ricorda, infatti, che in base alle NdA del PAI (art. 18) gli approfondimenti sui fenomeni di dissesto e le eventuali integrazioni e modificazioni ai vincoli corrispondenti sono demandati alla pianificazione urbanistica di scala locale.

Si rileva infine con interesse l'inserimento nel Piano della definizione di “impianti a tecnologia complessa”. Tale tipologia di impianti, a seguito della variazione nel tempo delle norme in materia di rifiuti, non trovava più una connotazione definita mentre le norme di attuazione del PAI prevedevano e prevedono tale fattispecie quale tipologia di impianti rispetto ai quali consentire

delle deroghe. Si ritiene pertanto che le indicazioni inserite nel Piano rispetto agli impianti che possono essere ricompresi in tale fattispecie, agevoli la corretta applicazione di quanto disposto dalle norme di attuazione del PAI.

Scenari, alternative e analisi degli effetti ambientali

Nel par. 6.1.1.1. vengono presentati gli Scenari di Piano relativi alla parte Rifiuti Urbani presi in considerazione:

- lo scenario zero derivante dall'assenza di ulteriori interventi prevede che restino in funzione tutti i principali impianti di TMB e l'invio dei rifiuti delle prov. di VC, VCO e NO all'impianto TMB di Cavaglià per limitare il conferimento in discarica;
- lo scenario della precedente pianificazione 2016-2020, che non prevede dopo il 2033 la combustione dei rifiuti: non ritenuto più percorribile poiché determinerebbe un fabbisogno di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati e di scarti dal trattamento della frazione raccolta differenziatamente di circa 370.000 t che non trova collocazione in regione;
- gli scenari alternativi di piano prevedono dei correttivi che individuano uno o più sottoscenari che riguardano il sistema impiantistico con diverse modalità di trattamento dei rifiuti indifferenziati, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, i cosiddetti rifiuti decadenti e degli scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate.

I primi due scenari vengono esclusi dalla fase di analisi di LCA in quanto non garantiscono: il primo il raggiungimento della percentuale di RD prevista dalla normativa ed il secondo la collocazione di una quota rilevante di rifiuti in impianti di combustione e che devono pertanto essere inviati fuori regione dove il trattamento, allo stato attuale delle tecnologie esistenti sul territorio italiano, risulta essere molto problematico.

Per quanto riguarda gli scenari sottoposti ad analisi LCA il quantitativo complessivo di rifiuti considerati è pari a 734.000 t di RU e scarti raccolta differenziata ed ai fini del calcolo dell'impatto legato al traffico la Regione è stata suddivisa in quattro quadranti (Torino, provincia di Cuneo, province di Asti e Alessandria e province di Biella, Vercelli, Novara e VCO). Lo scenario A punta a massimizzare il recupero energetico del rifiuto urbano non mantenendo in funzione nessun impianto di TMB presente sul territorio anche se finalizzato alla produzione di CSS e inviando tutto al termovalorizzatore di Torino o realizzando un secondo termovalorizzatore nel quadrante nord-est o nel quadrante sud-est a seconda del sottoscenario.

Lo scenario B è impostato come termovalorizzatori secondo lo schema generale dei sottoscenari A, ma mantiene la produzione di CSS ed il relativo coincenerimento nel cementificio della provincia di Cuneo e quindi riduce il recupero energetico diretto del rifiuto urbano.

Lo scenario C incrementa la quota di RUR inviata a produzione di CSS al 34%, a fronte del 14% dello scenario B, inviando parte del CSS a cementifici ubicati fuori regione senza realizzare un secondo termovalorizzatore.

Lo scenario D riduce al massimo il recupero energetico diretto potenziando il recupero di materia tramite impianti dedicati sul modello della “fabbrica dei materiali” e mantenendo una produzione di CSS in provincia di Cuneo.

Dall’analisi emerge che lo scenario che presenta minor impatto ambientale risulta essere lo scenario C che presuppone l’utilizzo del CSS della zona nord in impianti extra regionali della cui disponibilità non si è certi.

Nel RA il paragrafo 6.1.1.4 “Analisi finale di opportunità” riporta un’ulteriore analisi teorica per i sottoscenari C, B1, B2 e B3 tenendo in conto inoltre i seguenti aspetti:

- la flessibilità del sistema soprattutto nel caso di un necessità di trattamento di altre tipologie di rifiuti quali ad esempio alcune tipologie di rifiuti speciali;
- le garanzie di trattamento e di mutuo soccorso tra gli impianti in caso di imprevisti (es. fermo impianto straordinario);
- il consumo di suolo (sia legato alla realizzazione di nuovi impianti, sia al conferimento in discarica);
- la possibilità o meno di generare rifiuti pericolosi;
- la conformità con i contenuti del PNRR in merito alla strategia energetica sui rifiuti indifferenziati.

I risultati di tali analisi indicano che:

- per quanto riguarda la flessibilità del sistema, i sottoscenari che prevedono due impianti di termovalorizzazione garantiscono una maggiore flessibilità nel poter trattare anche rifiuti speciali;
- per quanto riguarda le garanzie di mutuo soccorso gli scenari con due impianti o con più impianti di TMB presentano un vantaggio rispetto allo scenario con un solo impianto di termovalorizzazione e un ridotto numero di impianti di TMB ;
- in merito al consumo di suolo quest’ultimo incide negativamente nel caso di realizzazione del nuovo termovalorizzazione, penalizzando quindi gli scenari che lo prevedono.
- in riferimento alle volumetrie di discariche necessarie i valori dedotti dagli schemi di flusso penalizzano lo scenario C rispetto agli altri due;
- la produzione dei rifiuti pericolosi risulta penalizzare gli scenari che ricorrono maggiormente alla termovalorizzazione.

Per quanto riguarda la scelta degli scenari relativi alla frazione residuale a valle della raccolta differenziata (corrispondente al 20% del rifiuti totale) e agli scarti del trattamento, i primi 3 (A, B e C) sembrano indirizzati alla massimizzazione del recupero energetico attraverso il recupero termico. Nonostante questa sia una scelta strategica regionale coerente con le linee di indirizzo nazionale, tale scelta non sembra tenere in conto che negli ultimi anni sono emerse tecniche innovative per trattare il rifiuto indifferenziato alternative all’incenerimento che prevedono piattaforme a diversa tecnologia che producono in uscita bioolio, biometano, idrogeno, etanolo, lana di roccia, polipropilene, polietilene, metalli, vetro e acqua depurata o propongono ossicombustioni che consentono di riciclare anche le ceneri che rappresentano una quota di scarto ancora notevole nell’incenerimento.

Per quanto riguarda lo scenario D con il ricorso alla “fabbrica dei materiali” le informazioni concrete sono troppo scarse e forse rimandano alle tecniche sopra citate. Non è pertanto chiaro il quadro delle prestazioni ambientali di impianti di cui non si conosce la composizione ed il materiale trattato, con relative necessità di pretrattamento.

Infine si rileva che viene dato poco risalto alle opzioni di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con il compostaggio e/o la digestione anaerobica, che riguarda sia rifiuti verdi e cellullosici che il rifiuto organico della raccolta differenziata, nonché con le dovute cautele i fanghi di depurazione urbana che costituiscono quantitativi ingenti dei rifiuti speciali che vanno a caricare sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

E' stato più volte sottolineato nelle strategie di adattamento al Cambiamento Climatico il fatto che un aumento dello 0,15% del carbonio organico nei suoli arabili italiani potrebbe fissare nel suolo la stessa quantità di carbonio che ad oggi è rilasciata in atmosfera per l'uso di combustibili fossili in un anno in Italia. Inoltre considerando che per ogni ettaro di terreno si usano circa 30 ton di compost, si eviterebbe di spandere al suolo circa 90 kg/ha di N, 63 kg/ha di P₂O₅, 563 kg/ha di K₂O, altrimenti presenti nei fertilizzanti di sintesi.

La recente normativa nazionale che privilegia la digestione anaerobica rispetto al compostaggio per gli aspetti di recupero energetico del biogas, consente di assimilare il digestato ai fertilizzanti. Si ritiene che il Piano debba prendere posizione in merito, dando indicazione programmatica ai gestori degli impianti sulla prosecuzione della produzione di compost come fertilizzante, da preferirsi in quanto più stabile come reintegratore nel terreno di sostanza organica. A tale proposito gli aspetti da evidenziare negli scenari sarebbero pertanto due:

- maggior impegno nel trattamento con digestione anaerobica per i territori che ancora non ne sono provvisti, valutando il fabbisogno impiantistico e gli effetti del trasferimento di quota parte del materiale organico destinato a incenerimento a questi impianti e le sinergie con l'utilizzo dei rifiuti verdi e cellullosici.
- avviamento comunque a compostaggio del digestato, come scelta ambientalmente preferibile rispetto all'uso del digestato tal quale come fertilizzante.

Infine si ritiene necessario un focus sul recupero della plastica che tenga in considerazione le prospettive di conversione chimica della plastica.

Per quanto riguarda l'Analisi degli scenari della parte Bonifiche (par. 6.1.2) emerge, come già osservato in termini generali nella fase di scoping ed evidenziato in diverse parti dei documenti di Piano, che lo scenario di attuazione del Piano è sicuramente preferibile in termini di impatti alla non attuazione dello stesso.

Con riferimento alla messa in campo di azioni di mitigazione volte alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, si richiama quanto contenuto nelle strategie Nazionali e Regionali con la D.G.R.n. 66-2411 del 27/11/2020, “Verso la Strategia regionale sul Cambiamento Climatico”, e la più recente DGR 18 febbraio 2022, n. 23-4671 con cui è stato approvato il documento “Primo stralcio e disposizioni sull'elaborazione delle politiche regionali, strategia regionale sul Cambiamento Climatico” (L. 221/2015, DGR 24-5295 del 3 luglio 2017): tra gli strumenti da esse individuati per indirizzare le azioni della strategia, vi sono le valutazioni ambientali, per le quali è raccomandato l'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali, nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, (2013/179/UE) attraverso il supporto di indicatori della sostenibilità quali la Carbon Footprint.

Per tale ragione, al fine di attuare i suddetti principi e garantire una idonea valutazione degli impatti relativi alle emissioni climalteranti dei nuovi impianti, riconducendo la gestione degli stessi ad un approccio sostenibile (anche in base a quanto previsto dall'art. 3 quater, art. 4 c. 3 del D. Lgs. 152/06), sarebbe auspicabile che la pianificazione indirizzasse le future progettazioni a fornire:

- un inquadramento dei nuovi progetti nel contesto climatico aggiornato e degli scenari attesi;
- una stima delle emissioni gas climalteranti ed un confronto di diversi scenari, attraverso l'utilizzo ad esempio della c.d. carbon footprint, per la valutazione di interventi di mitigazione.

In questo modo potrà essere condotta una valutazione dell'impronta emissiva del progetto che, attraverso un sistema di monitoraggio periodico condotto per la durata di vita dell'impianto, porti ad individuare i punti critici e ad adottare nel tempo processi e tecnologie migliorative con l'obiettivo di ridurre sempre più l'emissione di gas climalteranti.

L'aspetto che riguarda gli impatti relativi alle emissioni climalteranti e alla funzione della sostanza organica contenuta nei suoli nell'assorbimento dell'anidride carbonica dovrà orientare anche il previsto obiettivo di incentivazione di tecnologie di bonifica a minore impatto ambientale.

Sulla scorta delle esperienze positive a scala regionale già condotte con Arpa Piemonte (es. Direttiva Alluvioni, siti CNAPI, ecc.), si ritiene opportuno valutare che il Piano possa contemplare anche un'analisi territoriale da effettuarsi tramite GIS, attraverso metodi di sovrapposizione ed incrocio di strati informativi diversi, per la definizione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti e per la definizione della priorità di intervento sulle aree da bonificare; si suggerisce quindi l'opportunità di completare gli elaborati di Piano con il supporto informatico per i file necessari all'utilizzo di sistemi GIS.

Si evidenzia che tra i potenziali impatti riferibili alla componente Patrimonio culturale e archeologico sarebbero da considerare, gli effetti ambientali indiretti connessi all'alterazione dell'aria (gas e particolato disperso), correlati agli effetti degli inquinanti dispersi in aria e in acqua piovana, sui Beni Culturali immobili tutelati dalla parte II del D.Lgs. 42/2004, e sui Beni Paesaggistici individuati ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (singolarità geologiche, ville parchi e

giardini), nonché agli impatti legati direttamente o indirettamente all'alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva o distruzione di beni culturali immobili (architettonici e archeologici);

Valutazione di Incidenza

La Valutazione di Incidenza è stata correttamente inserita all'interno del Rapporto Ambientale in un capitolo dedicato (cap.8).

Il proponente in merito alla valutazione d'incidenza dichiara che essendo il PRUBAI un piano non localizzativo lo Studio di incidenza effettuato si configura come una descrizione della situazione in essere e, quindi, della mappatura degli impianti e dei siti da sottoporre a bonifica e la loro localizzazione rispetto ai Siti di Rete Natura 2000 e alle Aree naturali protette.

La natura del piani, infatti, non consente di disporre, se non nella successiva fase attuativa, di un livello di dettaglio tale da poter quantificare e localizzare con precisione sia le fonti di pressione sia le specifiche modalità di interferenza con le aree. Pertanto, rimanda unicamente alle valutazioni generali prodotte sulle componenti ambientali per avere una panoramica sullo stato ambientale della Regione.

Per quanto riguarda i rifiuti, il proponente dichiara che la tematica principale del Piano che presenta delle interferenze con gli habitat naturali sia quella relativa alla localizzazione impiantistica, ossia alla definizione di criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché delle aree idonee allo smaltimento dei rifiuti.

Allo scopo di fornire una verifica delle scelte di Piano si è proceduto a sovrapporre gli impianti di trattamento rifiuti in esercizio con i siti Natura 2000 regionali, mettendo in evidenza le tipologie ritenute maggiormente interferenti: inceneritori/coinceneritori, discariche, impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico, digestione anaerobica/compostaggio al fine di verificare eventuali interferenze. Dall'analisi delle intersezioni si evince che solo l'impianto di TMB di Magliano Alpi con l'annessa discarica si trova dentro un'area di rete Natura 2000.

Tra i criteri di localizzazione di cui al capitolo 7 del Piano non è consentito l'insediamento di nuovi impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nelle Aree naturali protette, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nei Siti d'Importanza comunitaria (SIC) (Siti della Rete Natura 2000). Va considerato però che una riflessione a parte meriterebbe la distanza minima ammissibile tra un termovalorizzatore ed un confine di un sito Natura 2000 in quanto le ricadute di inquinanti in base alla circolazione atmosferica potrebbero interessare e perturbare habitat sensibili all'input delle sostanze emesse da tali impianti. Le ricadute atmosferiche degli inquinanti sono specifiche al contesto territoriale e vanno analizzate con una valutazione di incidenza di dettaglio. Di norma però il dominio di più rilevante ricaduta degli inquinanti, in condizioni di assenza di vento, sono dell'ordine di 5 km.

Osservazioni sullo strumento di pianificazione

Obiettivi di piano

L'esplicitazione degli obiettivi del Piano (cap. 2.2.4 del RA) e delle relative azioni che caratterizzano lo strumento, risulta puntuale e dettagliata.

Relativamente al sistema di obiettivi, ai target definiti ed alle successive azioni per l'attuazione del piano sono state fatte numerosi osservazioni da parte del pubblico, dei soggetti ambientali interessati e dei soggetti interessati alla gestione della raccolta rifiuti, tali osservazioni sono a volte anche contrastanti ed indicano punti di vista diversi, derivanti dalle diverse competenze. A tal proposito è stato fatto un breve resoconto di tali indicazioni nell'ultimo paragrafo "Riassunto delle osservazioni pervenute" della presente relazione. Si chiede all'autorità proponente di tenere in considerazione tali punti di vista e di darne conto nella Dichiarazione di Sintesi al fine di esplicitare le motivazioni delle scelte pianificatorie.

Rispetto a quanto indicato nel RA, si osserva quanto segue:

Pag. 45 – ultima riga della tabella dell'Obiettivo generale 1: si richiede di implementare il secondo capoverso della colonna relativa alle azioni, sostituendo la frase indicata con la seguente "Collaborazione con gli enti locali per assicurare la vigilanza sul territorio e con gli enti di controllo per ottimizzare le attività di verifica della gestione dei rifiuti". Conseguentemente si ritiene quindi opportuno rivalutare la descrizione del relativo indicatore contenuto nel documento dedicato al Piano di Monitoraggio Ambientale.

Pag. 45 - penultima riga della tabella dell'Obiettivo generale 1 relativa alla prevenzione dell'abbandono di rifiuti: tra le azioni sarebbe opportuno prevedere anche l'agevolazione dello smaltimento di rifiuti ingombranti da parte dei cittadini, attraverso l'organizzazione di sistemi di raccolta efficienti e campagne di comunicazione ai cittadini per la corretta gestione del servizio.

Pag. 47 – Obiettivo generale 2 "Promuovere la realizzazione di centri per la preparazione al riutilizzo": si ritiene opportuno che tra le azioni venga aggiunta una considerazione analoga a quella prevista per i casi di recupero di materia, ovvero "Intervenire nelle opportune sedi legislative per giungere alla definizione di specifiche norme tecniche di riferimento".

Nell'ambito degli obiettivi del Piano, si ritiene che debbano essere prese in considerazione anche le problematiche relative alla gestione dei rifiuti derivanti da eventi naturali impreveduti, quali alluvioni o eventi sismici, gestione che risulterebbe difficoltosa tramite il ricorso esclusivo agli strumenti di pianificazione ordinaria, e che viceversa richiederebbe un coordinamento con gli strumenti di pianificazione di protezione civile a scala regionale e provinciale. Una proposta in tal senso potrebbe riguardare l'individuazione di aree "riservate" o "di emergenza" idonee allo stoccaggio, almeno temporaneo, di rifiuti derivanti da eventi catastrofici o emergenziali.

Criteria localizzativi nel Piano di gestione dei rifiuti urbani

Per quanto attiene al Piano, il capitolo 7 riporta i criteri localizzativi dei nuovi impianti e prevede che un impianto di trattamento rifiuti non possa trovare una localizzazione in qualsiasi comparto ambientale e territoriale, dovendosi valutare gli aspetti tecnici dell'attività specifica svolta nell'impianto in relazione alle caratteristiche territoriali, urbanistiche, ambientali, idrauliche ed idrogeologiche, nonché storico culturali del sito che possono escludere completamente o precludere l'ubicazione di impianti in una specifica area del territorio. Al proposito prevede tre tipologie di criteri: Criterio Escludente (E), Criterio Penalizzante (PE), Criterio Preferenziale (PF). Al fine di evitare consumo di territorio agricolo e aggravio all'ambiente derivante da eccessiva infrastrutturazione in sede di microlocalizzazione, prevede di valutare l'opportunità di coesistenza, all'interno dello stesso sito, di impianti di diversa natura (es. impianto di trattamento e scarica di servizio).

Il piano prevede, per le scelte localizzative, di considerare quale criterio di premialità gli aspetti relativi al risparmio di "consumo di suolo", privilegiando l'utilizzo di aree degradate o comunque compromesse. Sui terreni agricoli e naturali in Classe I e II di capacità d'uso dei suoli, così come definiti dalla Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte adottata con DGR n.75-1148 del 30 novembre 2010, se classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale non consente l'insediamento di nuovi impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre considera inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola:

- vitati destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C;
- irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot), realizzati con finanziamento pubblico, per l'intero periodo di obbligo di mantenimento.

Ciò premesso, si prende positivamente atto dei contenuti del Piano per quanto attiene al contenimento del consumo di suolo, che seguono le indicazioni espresse in fase di scoping, e si sottolinea l'importanza che le opere compensative abbiano rispondenza con i servizi ecosistemici perduti e che siano concordi al principio di omologia, in relazione al quale gli interventi riparatori devono compensare, con ordine di priorità, le componenti ambientali su cui il piano genera i maggiori impatti.

Come attività mitigativa ulteriore si chiede, al fine di garantire la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendano necessarie per la gestione di tali infrastrutture, che gli interventi che impattassero sul reticolo irriguo siano preventivamente concordati con i soggetti gestori, in particolare coinvolgendo, ove presenti, i Consorzi di Irrigazione Comprensoriale di II Grado come definiti dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019.

In materia di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), si suggerisce infine di sostituire la dicitura "nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.16-3169 del 18 aprile 2016" con "nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte in materia di Prodotti P.A.T.".

Relativamente al par. 7.5.4 “Individuazione dei criteri” e specificatamente alla tab. 102 alle pp. 234-255 “Criteri di macro-localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti”, si osserva che correttamente sono stati presi in considerazione i beni paesaggistici, i beni culturali-archeologici-paleontologici e le ulteriori componenti paesaggistiche individuate dal PPR; in merito ai singoli temi si esprimono le seguenti osservazioni:

- B4 Foreste e Boschi: si suggerisce di integrare i riferimenti normativi con i disposti di tutela ex art. 142 co. 1 lett. g) del Codice;
- D2 Zone umide: si suggerisce di integrare i riferimenti normativi con i disposti di tutela ex art. 142 co. 1 lett. i) del Codice, per le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- D4 Aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 D.Lgs 42/2004: considerato che si prevede il criterio escludente per i beni di cui alle lettere b) laghi, c) fiumi, torrenti, e) ghiacciai e circhi glaciali, f) parchi e riserve naturali, m) zone di interesse archeologico (da rettificare l'erronea indicazione alla lettera k) e il criterio penalizzante per i beni di cui alle lettere d) montagne sopra i 1600 mt e h) aree di uso civico e università agraria, e che per queste ultime – come indicato nella nota al tema A2 Usi civici – “... Sono considerate fattore escludente le aree individuate dalla Banca dati regionale che potranno essere precisate con maggior dettaglio in sede di Micro-localizzazione dai PRG ...”, si evidenzia come anche le aree montane presentino molteplici criticità per la localizzazione di nuovi impianti in considerazione della conformazione orografica e la forte visibilità dai crinali;
- D5 Aree soggette a vincolo paesaggistico ex artt. 136 e 157 D.Lgs 42/2004: considerato che da un lato per i beni ex art.136 si prevede il criterio escludente solo per le unità impiantistiche afferenti a “discarica” e “impianti a tecnologia complessa”, mentre per le restanti unità impiantistiche si prevede il criterio penalizzante - considerata la possibilità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica alla trasformazione – mentre dall'altro per i beni ex art.157 (a cui afferiscono pressoché la quasi totalità delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico) si afferma che “questi vincoli paesaggistici sono già ricompresi al punto D5a e sono comunque da intendersi come criteri escludenti”, e considerato altresì il valore e l'interesse pubblico rappresentato dalle aree ex art. 136 del Codice, si richiede di estendere il criterio di esclusione a tutte le tipologie di unità impiantistiche come per i beni ex art. 157;
- D10 Luoghi identitari ex art. 33 delle NdA del PPR: considerato che si prevede il criterio escludente, e che tale disposto ricomprende - oltre che i siti e le relative aree esterne di protezione “buffer zone” inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco (rappresentati nelle tavole P4 e P5 del PPR) - anche i Tenimenti Storici dell'Ordinamento Mauriziano (tavole P2 e P4 del PPR) tutelati ex art. 136 del Codice, e le zone gravate da usi civici (tavole P2 del PPR) tutelate ex art. 142 co. 1 lett. h. di cui ai temi precedenti (A2 e D4), si evidenziano possibili difficoltà applicative, avendo precedentemente previsto per queste ultime criteri penalizzanti, invece che escludenti;

- E2 Aree e beni storici, artistici, urbanistici e archeologici: in merito al sottotema E2b sistema della viabilità storica e del patrimonio ferroviario ex art. 22 delle NdA del PPR, nel condividere il criterio penalizzante proposto, si evidenzia per il territorio di competenza la rilevanza del tracciato della via Aemilia Scaurii/Iulia Augusta – ovvero la strada romana che da Dertona (Tortona, AL), per Aquae Statiellae (Acqui Terme, AL) giungeva a Vada Sabatia (Vado Ligure, SV) – individuato di interesse archeologico dal Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Alessandria (art. 11.1.3 “Percorsi viari antichi”), che comprende una fascia di rispetto di 100 metri a cavallo dell’asse stradale antico.

Con riferimento ai criteri di localizzazione di cui al Capitolo 7 del Progetto di piano si rileva che, per la normativa di riferimento, sarebbe opportuno spostare i riferimenti al Regio Decreto n. 523/1904, al PAI e alle sue direttive attuative e al PGRA, dall’elencazione dei provvedimenti relativi alla pianificazione regionale a quelli relativi alla normativa nazionale (paragrafo 7.4.2) in quanto attinenti alla pianificazione di bacino.

Inoltre, per quanto riguarda la Tabella *Criteri di macro – localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti* nella sezione *F tutela da dissesti e calamità* che contiene le tematiche ambientali da analizzare, per quanto riguarda i temi F1 - *Aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico*, F2 – *Aree esondabili*, F3 – *Aree a rischio idrogeologico moltoelevato* e F4 – *Pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica*, nella colonna *Banca dati disponibile a livello regionale e Riferimenti cartografici regionali* si ritiene necessario sostituire la dicitura “... e la cartografia tematica summenzionata dei PRGC” con la seguente: “... e la cartografia tematica dei Piani Regolatori Generali a scala comunale adeguati al PAI/PGRA”.

Inoltre relativamente ai temi F4 e F5 – *Aree ricadenti nelle fasce individuate* dal PGRA si richiede:

- per il Tema F4 di:

- inserire la classe IIIa quale criterio penalizzante e non escludente in modo da lasciare la possibilità di valutare nello specifico l’eventuale compatibilità dell’area;
- aggiungere nelle note le norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali a scala comunale adeguati al PAI/PGRA;

per il Tema F5 di:

- aggiungere il Geoportale Regione nell’elencazione dei dati/riferimenti cartografici regionali disponibili;
- aggiungere nelle note il riferimento al Titolo V delle norme di attuazione del PAI contenente norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA e la DGR n.17-7911 del 23/11/2018 recante disposizioni regionali per l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico.

Al fine di rendere coerenti i contenuti del capitolo 7.5.1 “Considerazioni generali sull’individuazione delle aree non idonee e dei luoghi adatti” con l’elenco della tabella nella quale è riportata la descrizione dei criteri di localizzazione definiti con la D.G.R. 12 Novembre 2021, n. 18-4076 “Criteri per l’individuazione da parte delle Province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”, si chiede di completare il capitolo con la descrizione dei contenuti della normativa paesaggistica quali elementi di riferimento

per l'individuazione delle aree di esclusione per la localizzazione di discariche e impianti. In particolare si aggiunga dopo la parte relativa alla descrizione dei criteri relativi alle Aree naturali protette, la seguente frase: "Non è altresì consentito l'insediamento di nuovi impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell' art. 142 D.lgs 42/2004 comma 1 lettere b), c) e) f) m) e per le aree di interesse archeologico di cui alla lettera k) (Ppr catalogo prima parte) nonché le aree di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23 delle Norme di attuazione del Ppr; per le lettere d) e h) dell' art. 142 D.lgs 42/2004 comma 1, per le aree di cui agli articoli 13 e 33 del Ppr e del Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte - Seconda Parte del Ppr stesso, sono da prevedersi criteri penalizzanti.

Sono inoltre da considerarsi escluse le aree di cui agli articoli 136 e 157 del dlgs. 42/2004, quelle del Ppr di cui al Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte - Prima Parte e quelle definite negli artt. 26 e 30 del Ppr stesso. Più in generale per la localizzazione degli impianti dovrà comunque essere verificata anche la coerenza e le eventuali condizioni di natura progettuale connesse con i contenuti del Piano Paesaggistico regionale.

Per il criterio A6 relativo alle "fasce di rispetto di altre infrastrutture" si propone di definirlo penalizzante, invece che escludente, poiché compete ai diversi soggetti gestori delle reti la valutazione puntuale relativa ai singoli progetti presentati; mentre la richiesta di indicare quale criterio penalizzante il criterio A5 relativo alle fasce di rispetto per le infrastrutture ferroviarie, stradali e aeroportuali si ritiene nei fatti poco opportuna perché funzionale a garantire le possibili modificazioni e ammodernamenti dei tracciati, restando comunque possibili, sui singoli progetti e su opere accessorie degli impianti procedere con specifica deroga. Si suggerisce inoltre di inserire nel campo note un riferimento alle norme ENAC per la tutela delle aree di atterraggio degli aerei che possono essere di grande interesse in quanto gli impianti di gestione rifiuti possono essere attrattivi dell'avifauna interferendo con tali aree.

Per quanto riguarda il criterio A14 si propone di definire meglio cosa si intende per "smaltimento", in particolare se ci si riferisca esclusivamente agli impianti di discarica o se più genericamente ad impianti di gestione rifiuti; infatti per quanto per quanto condivisibile la valutazione degli impatti cumulativi, questo criterio dovrebbe conciliarsi con la necessità di integrazione impiantistica, necessaria ai fini di una migliore efficienza sistemica e ad una riduzione degli impatti dovuti ai trasporti.

Relativamente alle richieste di declassamento a penalizzante del criterio B1 "Uso del suolo/Classi agricole" per quanto riguarda i terreni in seconda classe di uso del suolo, indicata in alcune osservazioni ricevute nel corso della consultazione, si ricorda che la tutela generale dei suoli in classe I e II è già prevista nel vigente PTR che riconosce, all'art. 26, quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso ed in essi, tra l'altro, prevede di limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità e l'eventuale momentaneo non utilizzo a scopi agricoli non ne inficia un futuro utilizzo. Si ritiene dunque che il criterio debba rimanere escludente, benchè in sede di localizzazione di singolo intervento, a seguito di motivate ragioni, si possa invece agire con il meccanismo della deroga.

Per quanto riguarda il criterio D1b relativo alle aree aventi possibili interferenze con la rete natura 2000 si fa presente che la VINCA è costituita dalla fase di Screening e fase di VINCA appropriata; il proponente in base alla tipologia/potenziamenti impatti dell'intervento/progetto proposto dovrà individuare la fase più adeguata.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'eccessiva interpretabilità del criterio G1, si indica l'opportunità di fare riferimento all'art.12 comma 5bis della legge 56/77 nel quale si prescrive la determinazione della perimetrazione dei centri abitati nel caso di revisione del PRGC o variante urbanistica.

Si chiede di tutelare maggiormente le risorse idriche indicando quale criterio escludente per la localizzazione di nuovi impianti le aree di ricarica delle falde acquifere profonde e si ricorda che per quanto riguarda le acque termali e minerali è necessario fare riferimento a quanto previsto dalla l.r. 25/94 "Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali" nella quale è previsto che all'interno delle aree di concessione non si possono intraprendere attività o scavi, quindi discariche, che possano arrecare modificazioni qualitative e quantitative al giacimento.

Definizione della localizzazione degli interventi nella successiva pianificazione

Viene richiesto che preliminarmente alla redazione dei progetti in attuazione dello strumento di pianificazione siano valutate con le rispettive Autorità d'Ambito per le risorse idriche le possibili interferenze con le reti di sottoservizi di loro competenza.

Criteri prioritari nel Piano di Bonifica delle Aree inquinate

Viene richiesto di inserire come criterio di priorità per gli interventi di bonifica la loro localizzazione in aree di ricarica della falda profonda.

Piano di monitoraggio ambientale

Elementi generali e procedurali

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006, il Piano di Monitoraggio dovrà essere scorporabile dal RA e pubblicato autonomamente insieme al Piano approvato, al parere motivato e alla Dichiarazione di sintesi (cfr. paragrafo "Indicazioni procedurali e metodologiche generali per le fasi successive" della presente Relazione).

Si informa inoltre che, con le modifiche apportate dalla legge n. 108/2021 (Conversione in legge del DL n. 77/2021) all'art. 18 del d.lgs. 152/2006 ("Monitoraggio"), il monitoraggio diventa un procedimento vero e proprio: l'autorità proponente trasmette i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate all'autorità competente, la quale ha trenta giorni di tempo per esprimersi.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis del citato articolo, nell'ambito del nuovo procedimento dedicato al monitoraggio, l'autorità competente verifica anche il contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34 del d.lgs.152/2006.

Si condivide l'impostazione metodologica del piano di monitoraggio descritta nel RA, anche alla luce di tale innovazione normativa, e si ritiene utile che nella redazione del piano di monitoraggio siano tenute in considerazione le risultanze del monitoraggio relativo al precedente periodo di pianificazione.

Relativamente alla parte Bonifiche, si rileva che sono state sostanzialmente accolte le indicazioni emerse in fase di scoping.

Relativamente alla parte sui Rifiuti si riportano le osservazioni già segnalate:

- a pag. 45 – ultima riga della tabella dell'Obiettivo generale 1: si richiede di implementare il secondo capoverso della colonna relativa alle azioni, sostituendo la frase indicata con la seguente *“Collaborazione con gli enti locali per assicurare la vigilanza sul territorio e con gli enti di controllo per ottimizzare le attività di verifica della gestione dei rifiuti”*. Per tale osservazione, si ritiene quindi opportuno rivalutare la descrizione del relativo indicatore contenuto nel documento dedicato al Piano di Monitoraggio Ambientale”;

- a pag. 49 – ultima riga della tabella dell'Obiettivo generale 3 *“Garantire un livello efficiente di captazione del biogas da discarica e di recupero energetico”*: la relativa azione prevista, che si basa sulla necessità di assicurare le performance raggiunte al 2019, non è coerente con la volontà di ridurre sempre di più il ricorso alle discariche, molte delle quali, per età dei conferimenti, sono oggi in fase prevalente di produzione di biogas a basso potere calorifico. Per tale osservazione, si ritiene quindi necessario rivedere il relativo indicatore contenuto nel documento dedicato al Piano di Monitoraggio Ambientale, in particolare il target che impone un valore di biogas recuperato su biogas prodotto \geq al dato del 2019”.

Riassunto delle osservazioni pervenute

Di seguito vengono riassunti per macrotemi i contributi e le osservazioni pervenuti; tali contributi sono stati discussi durante l'OTR e nel presente parere sono state inserite quelle osservazioni che hanno trovato coerenza con le strategia e la pianificazione regionale e quelle osservazioni che sono state fatte da autorità con competenza specifica rispetto a determinate materie.

Per quelle osservazioni che fanno riferimento alle analisi ed alle modalità di costruzione del Piano, non propriamente relative alla procedura di VAS, si chiede all'Autorità proponente di dare risposta puntuale nella dichiarazione di sintesi che accompagna l'approvazione dello strumento di pianificazione.

Nel presente paragrafo si è cercato di riassumere i contributi ricevuti identificando i temi ricorrenti e raccogliendoli in macro temi esemplificativi delle tipologie di osservazioni ricevute; le indicazioni troppo specifiche o di dettaglio spesso sono ricomprese in osservazioni più generali, ma non per questo nel corso dell'istruttoria non sono state oggetto di specifiche valutazioni. Le osservazioni che riportano analisi ed interpretazione di contesto, revisione di dati stimati, proposte di nuove

analisi, per la loro complessità non possono essere riassunte brevemente in questo paragrafo ma sono state altresì oggetto di valutazione e riflessione.

Indicazioni generali

Si suggerisce di prevedere una fase di verifica e aggiornamento post 2028 per rivalutare gli obiettivi considerati anche alla luce degli eventuali aggiornamenti impiantistici intervenuti.

Viene rilevata la possibilità che a seguito delle azioni di bonifica possa esserci un significativo aumento dei quantitativi di rifiuti speciali, anche pericolosi.

Si propone di istituire l'obbligo per i principali Comuni della Regione di dotarsi di un Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani di loro competenza, nelle more o ad integrazione dei Piani Provinciali, in modo tale da fare riferimento a tali obiettivi nel momento in cui si mette a gara il servizio in ambito dei Consorzi di area vasta (CAV).

Si sottolinea che, pur non potendo con il PRUBAI vincolare direttamente i gestori dei servizi di raccolta all'utilizzo di metodi ad alta efficienza di separazione coniugati a tariffazione puntuale, può altresì sovvenzionare solo quelli che danno risultati apprezzabili applicando le best practice e le esperienze di Consorzi e gestori virtuosi.

Si sottolinea che il Piano dovrebbe avere come principale obiettivo quello della riduzione produzione dei rifiuti, mentre sembra invece più indirizzato alla gestione dei rifiuti prodotti.

Per le frazioni dell'organico non esiste una programmazione impiantistica regionale, sarebbe opportuno non autorizzare impianti produttori di ammendanti ricchi di ammoniaca senza compostarli con la frazione verde derivanti da sfalci e potature.

In generale viene rilevata la necessità di implementare i controlli, garantire ai controllori formazione specifica, aumentare la possibilità di sanzionamento dei controllori.

Il Piano di bonifica delle Aree inquinate dovrebbe contenere specifiche linee guida per quanto riguarda le aree inquinate da inquinanti emergenti, quali ad esempio le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), ecc.

Si segnala che il protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazione relativi alla presenza di amianto negli edifici (DGR n. 40 -5094 del 18 dicembre 2012) dovrebbe essere rivalutato e che dovrebbero essere previsti indirizzi per la gestione degli interventi di bonifica legati ad episodi avversi dovuti a eventi climatici imprevedibili che determinano la rottura di manufatti contenenti amianto.

Si chiede di sviluppare soluzioni impiantistiche comuni a valle di accordi di macroaree così come previsto dal PNRR, in particolare sulle soluzioni di chiusura del ciclo mediante recupero energetico (WTC o WTE) come anche mediante biodigestione anaerobica per la FORSU.

Analisi degli scenari e LCA

Numerose osservazioni danno indicazioni sulla scelta e sull'analisi degli scenari, sulla metodologia adottata per la definizione dell'analisi LCA, sulle componenti di cui si è tenuto conto per fare tali analisi, in particolare viene messa in risalto la necessità di inserire la valutazione di alcune categorie di impatti indiretti (emissioni di CO₂, logistica e sistema dei trasporti, quantità d'acqua necessari agli impianti di incenerimento, ecc).

Si ritiene che il tema della logistica, poiché molto rilevante sulla definizione dei costi, l'impatto ambientale, la congestione del traffico, ecc. dovrebbe avere una trattazione specifica nelle analisi di Piano.

Relativamente alla scelta dello scenario preferenziale di piano sono indicate numerose osservazioni che ritengono che la previsione della necessità di un nuovo impianto di termovalorizzazione siano frutto di valutazioni che non tengono in conto tutte le variabili, mentre sono presenti osservazioni che ritengono che la strada della localizzazione sul territorio regionale di un nuovo impianto di termovalorizzazione (o anche di più impianti) corrisponda alle effettive necessità del sistema di gestione rifiuti.

Obiettivi e target di piano

Per quanto riguarda l'obiettivo 1 relativo alla riduzione della produzione dei rifiuti a cui sono associati le considerazioni relative al fabbisogno di trattamento e quindi delle necessità impiantistiche si rilevano contributi contrastanti; in alcuni casi si osserva che l'obiettivo non sia sufficientemente ambizioso e che non porti ad un miglioramento delle previsioni del Piano vigente mentre in altre osservazioni si ritiene che le stime relative ai bisogni di trattamento, correlata agli obiettivi ed alla stima della produzione complessiva dei rifiuti urbani, parrebbero sottostimate evidenziando possibili criticità nel raggiungere gli obiettivi di Piano se non si prevede una maggiore capacità di recupero energetico a livello regionale.

Sempre in riferimento all'obiettivo 1 il riferimento ai CAM è diventato obbligatorio, sarebbe inoltre indicare la preferenza verso i sistemi di Green Public procurement (GPP).

Sarebbe opportuno definire le linee guida regionali: per la realizzazione e gestione dei centri del riuso; per definire il rapporto con i laboratori per la riparazione e vendita di quanto riutilizzabile; per la riduzione dei rifiuti di imballaggio e promozione del "vuoto a rendere".

Per l'obiettivo 2 relativo alla raccolta differenziata sono indicate le seguenti problematiche a volte contrastanti:

- il target dell'80% per la raccolta differenziata sembra particolarmente sfidante per quanto riguarda il territorio piemontese che, in molti casi non raggiunge il 65%;
- i target individuati per la raccolta differenziata e lo scarto non rispettano la direttiva (EU) 2018/851, dunque si chiede di correggere le previsioni in modo tale da garantirne il rispetto;
- si chiede di individuare obiettivi specifici puntuali di raccolta per le singole frazioni, in particolare anche definendo obiettivi procapite annui;
- si chiede di lavorare maggiormente sulle azioni che possano produrre un miglioramento qualitativo delle raccolte:
 - si chiede di ripensare all'uso di ecopunti/ecoisole per la raccolta differenziata poiché non garantiscono l'adeguata qualità della raccolta;
 - si chiede di inserire obiettivi ed indicatori specifici per la raccolta differenziata dei tessili
- viene indicata l'opportunità di prevedere un fabbisogno di trattamento dei rifiuti residui che comprenda anche una quota di "emergenza" e che sia previsto l'avvio a recupero energetico diretto, senza attività di pretrattamento come indicato dal PNGR;
- viene suggerito di rendere obbligatoria la geolocalizzazione delle singole aree di raccolta domiciliare internalizzata per evitare passaggi a vuoto o sovraccarichi;
- si propone di rendere obbligatori dispositivi di lettura del livello di riempimento per la raccolta domiciliare esternalizzata e dei dati del conferitore in modo da applicare una tariffazione seppur approssimativa;
- sarebbe opportuno escludere dal costo fisso della TARI, non solo dal costo della parte variabile, quello per la gestione della frazione organica in autocompostaggio;

Vengono indicate una serie di azioni che potrebbero garantire il raggiungimento del target di raccolta:

- implementare sistemi di contabilizzazione sistematica per i quantitativi di RAEE raccolti presso gli esercizi commerciali in applicazione dell'obbligo di ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero";
- implementare obiettivi quantitativamente misurabili per RAEE, accumulatori e pile, espressi in termini procapite annui;
- garantire ai piccoli artigiani il conferimento di quantità limitate nei CdR al fine di limitare la gestione scorretta dei rifiuti;
- incentivazioni della produzione di materie prime seconde e definizione di azioni per creare un mercato delle stesse.

La lista di azioni relative all'ob. 2 e 3 dovrebbero essere integrate con indicazioni relative alle tecnologie disponibili, agli interventi da effettuare sugli impianti esistenti, alla proposta degli impianti da realizzare.

Relativamente al comparto delle plastiche biodegradabile:

- si raccomandano azioni di informazione per ottimizzare la raccolta delle bioplastiche, che deve essere effettuata insieme alla frazione umida domestica,

- si raccomanda azioni di informazione per garantire il corretto uso di contenitori biodegradabili per la raccolta della frazione umida domestica al fine di migliorare la qualità della frazione raccolta,
- si richiede di ottimizzare gli strumenti volti a promuovere l'etichettatura degli imballaggi, tra cui in particolare quelli in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similare certificate EN 13432,
- si propone di attivare iniziative di sensibilizzazione della popolazione scolastica sulla qualità della raccolta dell'umido,
- si chiede di prevedere azioni che contrastino le false dichiarazioni ambientali e il commercio di manufatti non a norma.

Per l'obiettivo 3 si segnala la possibilità di impiego di CSS, oltre che negli impianti industriali definiti nel Piano, anche per l'alimentazione di centrali termoelettriche, ai sensi del DM 77/2013 che rende operativo il DM 22/2013;

Analisi del fabbisogno impiantistico regionale

Si chiede di fornire un quadro generale sul fabbisogno impiantistico delle principali raccolte differenziate al fine di promuovere una gestione di prossimità.

FORSU: si ritiene opportuno procedere alla capacità di trattamento organico sul territorio regionale anche tenendo in considerazione gli impianti già autorizzati o in fase di autorizzazione.

Criteri di localizzazione/criteri di priorità

L'applicazione a livello provinciale o di città metropolitana dei vincoli stringenti definiti in sede di pianificazione regionale possono risultare vincolanti per la realizzazione dei necessari impianti tecnologici, per esempio il criterio preferenziale dell'uso di aree dismesse può risultare in conflitto con il criterio relativo alla distanza dai nuclei e centri abitati. Si propone di demandare alle successive fasi di pianificazione provinciale la valutazione di alcuni aspetti, per esempio la tipologia di impianti, i rifiuti trattati o i possibili impatti sulle diverse matrici, che possono quindi andare in deroga a specifici criteri localizzativi.

Si sottolinea che pur essendo stata fatta una distinzione tra IMP (Impianti a tecnologia complessa) e A (impianti diversi da IMP e impianti di stoccaggio/messa in riserva) nella definizione dei criteri non è stata effettuata nessuna distinzione di merito.

Si chiede che le attività accessorie e/o funzionalmente connesse ad impianti produttivi esistenti (non di gestione rifiuti) siano escluse dal campo di applicazione dei criteri localizzativi.

Si chiede di non identificare le discariche come costituenti un "grave" rischio ecologico, bensì un "rischio ecologico".

Il Ministero della Cultura ha fatto alcune precisazione circa i criteri di localizzazione relativi alle materie di propria specifica competenza, tali indicazioni sono state riportate interamente nelle osservazioni regionali.

Si chiede di tutelare maggiormente le risorse idriche indicando quale criterio escludente per la localizzazione di nuovi impianti le aree di ricarica delle falde acquifere profonde. Analogamente viene chiesto che sia inserito quale criterio di priorità per gli interventi di bonifica.

Si chiede di rivedere, nel caso di impianti localizzati in aree ricomprese in uno o più criteri escludenti, la prescrizione di privilegiare iniziative di delocalizzazione nel caso di attività di rinnovo o modifica sostanziale perché ritenuto troppo gravoso. Parimenti si ritiene gravose le misure adottate per la tutela dei territori della Valledora a fronte di uno sviluppo tecnologico degli impianti che garantisce elevati livelli di tutela ambientale.

Per il criterio G1 si ritiene opportuno rimuovere il criterio escludente per gli impianti di Digestione Anaerobica/Compostaggio di FORSU rimandando a successive valutazioni sull'effettivo carico residenziale/antropico esistente.

Definizione della localizzazione degli interventi

Viene richiesto che preliminarmente alla redazione dei progetti in attuazione dello strumento di pianificazione siano valutate le possibili interferenze con le reti di sottoservizi di loro competenza gestite dall'ATO 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese.

Piano di monitoraggio

Si ritiene necessario implementare il set di indicatori con indicatori che misurino le compensazioni derivanti dall'attuazione del piano, per esempio un indicatore relativo alla superficie compensata in rapporto alla superficie consumata.

Deve essere implementato un sistema di analisi e monitoraggio della qualità del rifiuto differenziato anche per valutare l'efficacia comparata dei diversi sistemi di raccolta.

Vengono proposti indicatori specifici da inserire nel PMA relativi alla frazione organica umida, alla quantità di frazione organica umida trattata presso impianti autorizzati, promozione della produzione di compost di qualità, ecc.

Implementazioni di azioni specifiche

Per quanto riguarda il tema della biodiversità e aree protette si chiede di valutare l'opportunità di implementare la raccolta dei rifiuti mediante veicoli a basso impatto ambientale anche per i centri abitati ricadenti nelle aree a parco e zone limitrofe, oltre che tenere in considerazione nella gestione della raccolta domiciliare i nei nuclei urbani minori il potenziale potere attrattivo dei rifiuti nei confronti della fauna selvatica.

